

COMUNU DE USEDDUS

Provintzia de Aristanis

Bia de Eleonora d'Arborea, 58 – C.A.P. 09090 -
Useddus



COMUNE DI USELLUS

Provincia di Oristano

Via Eleonora d'Arborea, 58 – C.A.P. 09090 - Usellus

☎ 0783/938001 – 📠 0783/938407 – C.F. 00073880957 – E-mail: comune@comune.usellus.or.it

www.comune.usellus.or.it

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO AMMINISTRATIVO
N. 397 DEL 23/12/2024**

OGGETTO:

Noleggio apparecchiature multifunzione. Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, tramite adesione a Convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni sul Me.Pa e contestuale assunzione impegno di spesa nei confronti dell'operatore economico Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010. Cig principale: B1457D5537. Cig derivato: B4F0D57339.

L'anno duemilaventiquattro del mese di dicembre del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco n. 15 del 10.11.2020 di assunzione in carica delle funzioni di Responsabile dell'area amministrativa, con incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 21.05.2018;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 53, comma 23, della Legge n. 388 del 2000 che prevede per gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la possibilità di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024/2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2023;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.12.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2024;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18.03.2024 modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 03.10.2024;
- il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.07.2024;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n.6 del 25.02.2016 e modificato con deliberazione del C.C. n. 41 del 14.12.2017;
- il Regolamento comunale per affidamenti mediante procedura sottosoglia di lavori, beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 36/2026, approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 26.09.2024;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla Dott.ssa Daniela Garau;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 08.02.2013;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023;

PRESO ATTO:

- che il succitato D.Lgs. n. 36/2023 acquista efficacia dal 1° luglio 2023;
- che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto semplificazioni) e del D.L. n. 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis);
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

DATO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell'art. 15 come 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP (Responsabile unico del progetto) per tutte le fasi inerenti la presente procedura, in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in

relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede per le procedure sottosoglia la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RICHIAMATI:

- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito*

atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RILEVATO che si rende urgente e necessario stipulare nuova apposita convenzione Consip per il noleggio dei fotocopiatori ad uso degli uffici comunali, considerato che la convenzione Consip attualmente vigente è in scadenza;

DATO ATTO che per il presente bene:

- sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- in base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 (convertito con Legge n. 94/2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri mercati elettronici; ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- con riferimento a tutte le ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l'abilitazione al Bando sopra indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal Bando;

RILEVATO che il bene oggettivamente necessari a questo Ente sé reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A) alla convenzione denominata Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni;

PRESO ATTO che risulta necessario provvedere all' affidamento della fornitura di cui sopra ad idoneo operatore economico;

CONSIDERATO che:

- in base alla normativa in materia di acquisizione di beni e servizi è stato istituito il mercato elettronico della Pubblica amministrazione: art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 58, legge n. 388/2000; art. 1, commi 449-450, legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è divenuto obbligatorio a far data dal 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, stabilisce che l'obbligo di ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici sussiste per beni e servizi di valore superiore ad € 5.000,00 e di valore al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 8 del Decreto legge n. 95/2012 il quale prevede che i contratti stipulati in violazione all'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA o dalle centrali di committenza regionali di riferimento sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

RICHIAMATO l'art.1, comma 7 del citato Decreto legge, il quale prevede che per le categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai suddetti soggetti;

PRESO ATTO che risulta attiva sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione una Convenzione denominata Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni per il noleggio di apparecchiature multifunzione in cui è risultata aggiudicataria la Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010;

VISTO l'art. 183 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, T.U.E.L., che prevede che:

“Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.”;

DATO ATTO che, il servizio in oggetto verrà erogato per n. 60 mesi (massima copertura attualmente prevista) decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo, e ai sensi della lett. a, comma 6 art. 183 soprarichiamato, darà origine a un contratto pluriennale e a una spesa necessaria per garantire la continuità del servizio sostitutivo mensa connesso;

RITENUTO necessario procedere all'approvvigionamento della fornitura sopra citata mediante adesione alla Convenzione Consip denominata Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - Lotto

3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni per la durata di n. 60 mesi (massima copertura attualmente prevista) decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo, di cui risulta aggiudicataria la Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010;

VISTO il documento di ordine avente numero identificativo n. **8287326** generato tramite il portale www.acquistiinretepa.it, agli atti del Settore;

RITENUTO doverlo approvare;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010, la fornitura di un'apparecchiatura multifunzione per n. 60 mesi (massima copertura attualmente prevista) decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo, per un importo di spesa pari a **€ 3.660,00 (€ 3.000,00 imponibile più € 660,00 di Iva al 22%)**;

CONSIDERATO che nel caso di specie, sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un affidamento diretto consentendo allo stesso tempo di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il codice Cig principale: B1457D5537. Cig derivato: **B4F0D57339**., codice che viene assegnato alla ditta affidataria del servizio;

DATO ATTO che *"Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice dei contratti pubblici e speciale ai sensi dell'art. 100 dello stesso Codice, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)";*

VISTO il DURC prot. INAIL_45621158 del 30.09.2024 con scadenza al 28.01.2025 che dimostra la regolarità contributiva della società;

DATO ATTO che all'operatore economico Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010, verrà comunicato il codice univoco F8HR2Q dell'ufficio amministrativo, il codice CIG e la stessa determinazione di affidamento e di impegno di spesa, necessari al fine della trasmissione della fattura elettronica;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023, che:

- IL FINE che il contratto intende perseguire è quello di garantire agli uffici l'utilizzo di un'apparecchiatura multifunzione;
- L'OGGETTO del contratto è la fornitura di un'apparecchiatura multifunzione per n. 60 mesi (massima copertura attualmente prevista) decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo;
- IL FORNITORE scelto è l'operatore economico Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010;
- LE RAGIONI DI SCELTA DEL CONTRAENTE sono da rinvenirsi nel fatto che lo stesso è aggiudicatario della Convenzione Consip denominata Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni per il noleggio di apparecchiature multifunzione;
- L'IMPORTO della fornitura è pari a **€ 3.660,00 (€ 3.000,00 imponibile più € 660,00 di Iva al 22%)**;
- FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in questa procedura si identifica con il documento di stipula generato dal mercato elettronico firmato digitalmente e caricato nella piattaforma;
- MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto mediante adesione a Convenzione Consip ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

PRESO ATTO che la Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010, risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiesti per l'affidamento di cui trattasi e di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

RITENUTO, pertanto, procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 ad affidare, in adesione alla Convenzione Consip denominata Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni per la durata di n. 60 mesi (massima copertura attualmente prevista) decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo, alla Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010, per un importo di **€ 3.660,00 (€ 3.000,00 imponibile più € 660,00 di Iva al 22%)**, la fornitura di un'apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni;

DATO ATTO che il canone trimestrale di noleggio è pari a € 150,00 che calcolato per n. 60 mesi ovvero n. 20 trimestri, è pari complessivamente ad **€ 3.660,00 (€ 3.000,00 imponibile più € 660,00 di Iva al 22%)** e trova copertura finanziaria nella Missione 01, Programma 02, Voce 140, Capitolo 18, Articolo 1 - *Servizio noleggio fotocopiatore* -, Bilancio di Previsione 2024/2026 – con esigibilità così ripartita:

- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2025;**
- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2026;**
- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2027;**
- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2028;**
- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2029;**

DATO ATTO:

- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice Cig principale: B1457D5537. Cig derivato: **B4F0D57339**;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190;
- che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI, ai fini del controllo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTI:

- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10.08.2000;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la L.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il “Piano triennale per la transizione digitale 2022-2024” approvato con deliberazione G.C. n. 95 del 09.11.2023;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Usellus, approvato con Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2024;

RITENUTO necessario procedere in merito;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell’art.3 della L.241/90;

DI DARE ATTO che la fornitura in oggetto, nelle forme e con le caratteristiche necessarie all'Ente, è reperibile nelle Convenzioni Consip, tramite il portale www.acquistinretepa.it;

DI ADERIRE alla Convenzione Consip denominata Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimension in cui è risultata aggiudicataria la Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010 per la durata di n. 60 mesi (massima copertura attualmente prevista) decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo, ai fini della fornitura di un'apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni;

DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023, alla Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010, tramite ordine diretto d'acquisto n. **8287326**, sul portale del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la fornitura di un'apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni, per un importo complessivo di spesa pari a **€ 3.660,00 (€ 3.000,00 imponibile più € 660,00 di Iva al 22%)**;

DI CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

DI DISPORRE la nomina del RUP (Responsabile unico di progetto) nella persona della Dott.ssa Daniela Garau, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Usellus, inquadrato nel profilo di funzionario amministrativo, Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione CCNL 2019/2021;

DI DARE ATTO che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010 la somma complessiva di **€ 3.660,00 (€ 3.000,00 imponibile più € 660,00 di Iva al 22%)** corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata;

DI IMPUTARE la somma di **€ 3.660,00 (€ 3.000,00 imponibile più € 660,00 di Iva al 22%)** nella Missione 01, Programma 02, Voce 140, Capitolo 18, Articolo 1 - *Servizio noleggio fotocopiatore* -, Bilancio di Previsione 2024/2026 – con esigibilità così ripartita:

- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2025;**
- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2026;**
- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2027;**
- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2028;**
- **€ 732,00 (€ 600,00 imponibile ed € 132,00 di iva al 22%) c/competenza 2029;**

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023, che:

- IL FINE che il contratto intende perseguire è quello di garantire agli uffici l'utilizzo di un'apparecchiatura multifunzione;
- L'OGGETTO del contratto è la fornitura di un'apparecchiatura multifunzione per n. 60 mesi (massima copertura attualmente prevista) decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo;
- IL FORNITORE scelto è l'operatore economico Società Olivetti S.p.a. Società Benefit, con sede in Strada Monte Navale n° 2/c, 10015 Ivrea (TO), P.IVA n°02298700010;
- LE RAGIONI DI SCELTA DEL CONTRAENTE sono da rinvenirsi nel fatto che lo stesso è aggiudicatario della Convenzione Consip denominata Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 - Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-grandi dimensioni per il noleggio di apparecchiature multifunzione;
- L'IMPORTO della fornitura è pari a **€ 3.660,00 (€ 3.000,00 imponibile più € 660,00 di Iva al 22%)**;
- FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in questa procedura si identifica con il documento di stipula generato dal mercato elettronico firmato digitalmente e caricato nella piattaforma;
- MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto mediante adesione a Convenzione Consip ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice Cig principale: B1457D5537. Cig derivato: **B4F0D57339**;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa a cadenza trimestrale previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in questa procedura si identifica con il documento di stipula generato dal mercato elettronico firmato digitalmente e caricato nella piattaforma;

DI RENDERE edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Usellus", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2024, mediante trasmissione dello stesso, dando atto che lo stesso si trova pubblicato e reperibile nel sito comunale, all'interno della sezione "Regolamenti";

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesterà, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di

partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura finanziaria;

DI DARE ATTO, altresì, che nella presente procedura il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Garau e il Responsabile del Servizio è il Dott. Fabrizio Cao, per le quali non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul portale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l'Albo pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 28/06/2009 n. 69.

Il Responsabile del Servizio

firmato digitalmente

Dott. Cao Fabrizio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____